



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno I - n. 1/2 2006  
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno I - N. 1/2-2006  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## *Brevi considerazioni su problematiche della canonistica contemporanea*

GAETANO CATALANO

1. Conservo un buon ricordo del Convegno canonistico, avente per suo tema “La persona nella Chiesa”, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento nel giugno 2002: ma se pur avessi del tutto dimenticato quelle giornate, la mia memoria sarebbe stata riattivata grazie alla lettura di talune terze pagine di quotidiani di recente data. Proprio nelle ultime settimane molti giornalisti si sono, infatti, preoccupati di registrare novità, a loro avviso, riscontrabili nei palazzi del Vaticano. È stato così divulgato che Benedetto XVI sarebbe propenso a firmare un *motu proprio* per liberalizzare la messa preconciliare, ossia celebrata secondo il messale di San Pio V. Si è anche parlato del vivo desiderio vaticano di porre fine allo scisma con i seguaci di mons. Lefebvre. È stato riferito che il cardinale Castrillon Hoyos, il 28 marzo ultimo scorso, pubblicamente ha affermato, riferendosi ai seguaci della “Fraternità San Pio X”, che “la Chiesa li attende a braccia aperte”. È stato dato rilievo ad una intervista rilasciata da monsignor Fellay, Superiore di quella Fraternità, in cui si parlava dell’incolmabile persistente divario con Roma nella valutazione del Concilio Vaticano II.

Forse ho speso inutilmente il mio *otium* seguendo tali terze pagine in cui alcune notizie restano intrecciate con voci di dubbia attendibilità; nondimeno da tali letture ho potuto desumere come abbiano riacquisito attualità argomenti di cui mi ero interessato proprio nel corso del Convegno di Trento. Alludo in particolare ad un intervento compiuto quale moderatore di una giornata di quell’incontro. Il mio era stato invero un intervento cosiddetto a braccio, e quindi improvvisato; ma le partecipazioni congressuali di tale tipo, pur se godono nell’immediato il favore degli ascoltatori, hanno poi la triste sorte di restare confinate nelle pagine degli atti congressuali, dove vengono quasi sempre riprodotte per riassunto e quindi in una veste non integrale<sup>1</sup>. Il

---

<sup>1</sup> Tale intervento è stato pubblicato negli *Atti del Convegno di Trento del 6-7 giugno 2002. La persona*

fatto è che restano “*nec lecti sed neglecti*”, e comunque non si immettono in un virtuoso circuito culturale, restando così esenti e da critiche e da adesioni.

Nutro il proposito di sottrarre quel mio intervento a tale triste destino. Approfittando di averne registrato il testo, posso così affidarlo a questa nuova rivista, che certamente avrà un numero di lettori ben più alto rispetto ai pochi che restano interessati a ricercare nelle biblioteche gli *Atti* di un incontro scientifico.

Ricordo pertanto come a Trento, a chiusura di una giornata del convegno, dopo aver precisato che le comunicazioni ascoltate consentivano un primo positivo bilancio, proseguivo affermando quanto appresso.

2. I relatori fin qui intervenuti hanno rivolto puntuali critiche anche nei confronti di decisioni adottate da organi consultivi o paralegislativi della Chiesa, offrendo larga prova di far ottimo uso di quella libertà interiore tanto utile per ogni produttore ricerca scientifica. Particolare interesse hanno suscitato alcune osservazioni del prof. Quaglioni sul complesso tema dell'individuazione della funzione primaria del diritto canonico<sup>2</sup>. Si tratta, infatti, di un argomento che conserva sempre aspetti di notevole suggestione e sul quale desidero intervenire, sia pure entro una cornice assai ristretta.

In proposito vorrei esprimere ancora una volta tutto il mio scetticismo in ordine alla possibilità di individuare la funzione del foro esterno del diritto canonico, ipotizzandovi la presenza attuale o futura di norme contenenti “consigli, esortazioni, direttive di perfezione, indicazioni pastorali”<sup>3</sup>. Ritengo in merito, sulla scia del Ciprotti, essere arbitrario scorgere norme e diritto “là dove c'è sì la Chiesa, ma non c'è il diritto”<sup>4</sup>. Resto così convinto che se l'ordinamento giuridico della Chiesa può essere definito – secondo l'insegnamento di un grande maestro quale il Del Giudice – come “*l'insieme delle norme*

---

nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele, a cura di R. Maceratini, Padova, ed. Cedam, 2003, pp. 65/67.

<sup>2</sup> V. Discorso di benvenuto del Preside della facoltà di Giurisprudenza della Università di Trento, prof. Diego Quaglioni, in *Atti*, cit., p. 10 ss.

<sup>3</sup> La frase riportata tra virgolette è di autorevole provenienza, perché tratta dal discorso di Paolo VI del 17 settembre 1973 ai partecipanti al 2° Congresso internazionale di diritto canonico, in *Communications*, 1973, p. 123.

<sup>4</sup> Così P. Ciprotti, *Considerazioni sul discorso generale dell'ordinamento canonico di P. Fedele*, in *Arch. Dir. Eccl.*, 1941, p. 29. Ma sul punto v. anche P.J. Viladrich, *Derecho y pastoral*, in *Jus can.*, 1973, p. 171 ss. e G. Lo Castro, *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti di diritto canonico*, Milano, 1969.

*giuridiche secondo le quali è organizzata ed opera la Chiesa e dalle quali è regolata l'attività dei fedeli in relazione ai fini che della Chiesa sono propri*"<sup>5</sup>, allora la funzione primaria del diritto canonico non possa consistere in altro che nel compito di prevenire e risolvere i conflitti intersubiettivi: una conclusione che, peraltro, potrei tradurre nella lingua di Roma, ripetendo, sulla scia degli autori del nuovo *Codex*, che "*canonici juris objectum praecipuum et essenziale est iura et obligationes uniusquisque hominis erga alios et erga societatem definire ac tueri*"<sup>6</sup>.

Vorrei aggiungere come sotto tale profilo il diritto canonico in nulla si differenzia da qualsiasi ordinamento giuridico secolare. Le peculiarità del *jus canonicum*, vanno, invece, individuate in altra direzione, dando, ad esempio, rilievo al ruolo della *aequitas*, oppure sottolineando l'intrinseca debolezza del potere legislativo che, a qualsiasi livello esercitato, non rappresenta un esercizio o un riflesso di una propria "sovranità", né trae forza o derivazione dalla volontà del popolo dei *christifideles*. Trattasi di un potere che comunque resta compresso da regole assolutamente insuscettibili di modifica, perché di derivazione evangelica e come tali resistenti anche a qualsiasi contraria "manifestazione di volontà dei consociati"<sup>7</sup>.

Chiuderei prontamente le mie insufficienti e fin troppo succinte osservazioni, rilevando come a nessun tipo di diritto possa essere riconosciuto il ruolo di assicurare la stabile aggregazione del *corpus* cui si riferisce. Nel caso della Chiesa ben altre sono le forze di natura aggregante ed in tale ottica caso

---

<sup>5</sup> Cfr. V. Del Giudice, *Nozioni di diritto canonico*, XII edizione rifatta ed interamente aggiornata in conformità alle disposizioni del Concilio ecumenico Vaticano II, preparata con la collaborazione del prof. Gaetano Catalano, ordinario nell'Università di Palermo, Milano, ed. Giuffrè, 1970, p. 15.

<sup>6</sup> Traggio la citazione virgolettata dagli *Atti della Commissio C. j. C. recognoscendo*, in *Communicationes*, 2, 1969, p. 79. Sulla funzione del diritto canonico vanno ricordate le acute osservazioni del De La Hera, avanzate in rapporto ad opinioni di teoria generale abbracciate dal Carnelutti: cfr. A. De La Hera, *Introducción a la ciencia del derecho canonico*, Madrid, 1967, p. 148 ss., con ampi richiami di letteratura.

<sup>7</sup> Così O. Giacchi, *Il consenso nel matrimonio canonico*, 3° ed., Milano, 1968, p. 20. Altre interessanti osservazioni sono riscontrabili a p. 17 ss. Per recenti considerazioni sulla caratteristica natura del diritto canonico cfr.: S. Cotta, *La dimensione umana del diritto divino*, nel vol. *Diritto divino e legislazione umana*, (Atti del Congresso Nazionale di Bari del 1996), ed. Giappichelli, Torino, 1998, p. 33 ss.; S. Berlingò, *Il diritto divino nella dinamica dell'esperienza giuridica della Chiesa*, ivi, p. 123 ss., partic. p. 160; G. Lo Castro, *Il mistero del diritto*, I, *Del diritto della sua conoscenza*, stesso editore, Torino, 1997; P. Erdö, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, stesso ed., Torino, 1996; P.A. Bonnet, *Comunione ecclesiale, diritto e potere. Studi di diritto canonico*, stesso ed., Torino, 1993; G. Caputo, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, ed. Cedam, Padova, 1978; O. Giacchi, *Persona e ordinamento della Chiesa*, in *Atti del II Congresso internaz. Dir. Can.*, Milano, 1975, p. 538 ss.; A. M. Stickler, *Il mistero della Chiesa nel diritto canonico*, nel vol. II de *Il mistero della Chiesa*, Roma, 1965, p. 265.

mai attribuirei un più alto peso specifico alla liturgia, che con il suo simbolismo mette in contatto i fedeli con quel “mistero” che la liturgia ripropone, dato che essa stessa non rappresenta un prodotto della volontà del magistero e dell’immaginazione dei fedeli, ma piuttosto è insostituibile sorgente ed origine della vita spirituale<sup>8</sup>.

3. Ho citato pocanzi un giudizio tratto dalle “Nozioni di diritto canonico” del prof. Del Giudice<sup>9</sup>. Ma proprio in virtù di tale citazione riaffiora nell’animo mio l’orgoglio di essere stato associato da quel Maestro nella sua ultima e faticosa impresa di aggiornare quel testo.

Ricordo tale mia esperienza e voglio riferirvi alcuni particolari. Ho cercato allora di restare aderente alla sua linea di pensiero, ma ciò non mi ha impedito di avanzare alcuni suggerimenti. Gli ho tra l’altro proposto di prendere aperta distanza dalle tendenze dirette a surrogare con nuove categorie la classica distinzione tra potestà d’ordine e potestà di giurisdizione. Ma su tal punto ho trovato restio l’illustre canonista.

Ben rammento quanto allora mi disse: “caro Catalano, tu hai perfettamente ragione, ma tali impostazioni dottrinarie avranno breve vita e tra alcuni decenni non ne rimarrà traccia. Preferisco quindi non accendere polemiche”. Con la mia solita e certamente imprudente schiettezza replicai: “Maestro Lei vuole conservare ad ogni costo l’immagine del buon “romano de Roma” che non critica mai le mode imperversanti nei palazzi del potere, attendendo tempi migliori”. Non si inalberò Del Giudice, anzi, sorridendo mi disse che né lui, né io dovevamo preoccuparci delle novità del momento, dato che tutte le cose prive di razionalità e logica erano destinate a brutta fine. Bastava essere pazienti ed aspettare.

Dalla pubblicazione della dodicesima edizione aggiornata del classico manuale, avutasi nel 1970, sono già trascorsi oltre trent’anni e tale decorso di tempo ha collaudato in pieno le previsioni di quel Maestro, essendo indubbio che molte dottrine e cose “illogiche e irrazionali” (partorite nell’entusias-

---

<sup>8</sup> Riferisco un efficace giudizio di un buon teologo quale il cardinale J. Ratzinger, *La mia vita. Ricordi (1927-1977)*, ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1997, p.111. Altre notazioni di grande interesse possono riscontrarsi in Eiusdem, *La festa nella fede. Saggi di teologia e liturgia*, ed. Jaca Book, Milano, 1984, p. 30 e *Introduzione allo spirito della liturgia*, ed. paoline, Cinisello Balsamo, 2001, p. 33 ss. V. inoltre l’ampia bibliografia sulla tematica liturgica di T. Rinco’n Perez, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona, 1998, p. 361 ss.

<sup>9</sup> Cfr. *supra*, nota 5.

simo, venato di conformismo, dell'immediato post-concilio) siano state spazzate via.

Nella quale ottica mi limiterei a ripetere quanto ho già osservato in uno studio sul nuovo *Codex*<sup>10</sup>. Sottolineavo allora l'importanza di tale evento: importanza legata non tanto alle novità introdotte o alla perfezione tecnica o alla bontà dello stile normativo, bensì al fatto che quella promulgazione restaurava nella Chiesa il *momentum disciplinae* e arrestava l'opera demolitoria del diritto canonico condotta, purtroppo con efficacia, all'insegna dei principi conciliari, che venivano interpretati *ad libitum* da un folto stuolo di teologi e giuristi veri o presunti tali<sup>11</sup>.

I quali rilievi non esiterei a ripetere parlando oggi a distanza di vent'anni dall'entrata in vigore di quel *Codex*.

4. Non mi sento però di affermare che la logica e la ragione abbiano riportato una schiacciante vittoria. Non riesco così a ritenere razionale, o quanto meno producente, l'atteggiamento assunto dalla Chiesa nel confessare errori commessi in un passato remoto. Si tratta, infatti, di errori che, a mio avviso, interessano soltanto gli storiografi, disposti a volte a giustificarli relazionandoli con i tempi in cui furono commessi. Gli uomini del mio tempo preferirebbero la correzione di scelte e decisioni recenti o attuali.

Al qual proposito e per non restare nel vago, ricorderei come la Curia romana abbia ignorato basilari principi canonistici quando ha accompagnato il provvedimento di scomunica di mons. Lefébvre con la *suspensio a divinis*. Ha così dimenticato che a quel vescovo legittimamente poteva essere tolta la potestà di giurisdizione, ma non mai quella dell'ordine: tant'è vero che continuando ad utilizzarla quel dissidente ha potuto conferire la *ordinatio* ad altri, con la conseguenza che i sacramenti impartiti da questi ultimi hanno conservato ogni validità nel foro interno, al pari di quelli amministrati

---

<sup>10</sup> Cfr. Catalano, *Dal Vaticano II al nuovo Codex: gli anni difficili del diritto canonico*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Perugia, 1984, p. 55-72.

<sup>11</sup> Per un atteggiamento critico rispetto alle dottrine che con diverse sfumature attaccavano il diritto canonico rimproverandogli d'essere espressione della Chiesa "costantiniana", cfr. Del Giudice, *op. cit.*, p. 22 e Catalano, *Giuridismo e paradossi del post-concilio*, in *Mélanges offerts à Pierre Audrieu Guitrancourt. L'année canonique*, t. XVII, 1973, p. 156 ss.: lavoro ripubblicato in *Dir. Eccl.*, 1973, I, p. 301-313 e in Catalano, *Tra storia e diritto*, ed. Rubbettino, Soveria Mannelli, 1984, p. 379-390. Per richiami della polemica letteratura degli anni del post-concilio cfr.: F. Spadafora, *La Tradizione contro il Concilio*, ed. Volpe, Roma, 1989; A. Mordini, *Il tempio del cristianesimo*, ed. Settecolori, Vibo Valentia, 1979, pp. 211-214.

da ogni presule scismatico. Mi limito a ricordare a tal proposito il chiaro insegnamento della *Glossa ordinaria* al *Corpus juris canonici*, dove si legge per l'appunto che “*quilibet episcopus, sive catholicus sive haereticus, sive in ecclesia sive extra, conferat ordinem dum tamen conferat secundum formam Ecclesiae et recipit ordinatus ordinem licet non recipiat executionem et similiter tales ordinati alios ordinent et idem est in infinitum*”<sup>12</sup>.

Sempre nella stesa ottica, non riesco a scorgere alcun sintomo di ragionevolezza nell'ostracismo che buona parte dell'episcopato mantiene nei confronti della vecchia messa latina di S. Pio V. Né al riguardo può essere invocata qualche direttiva, palese od occulta, del Concilio Vaticano II.

5. I rilievi critici fin qui formulati possono essere condivisi, giudicati eccessivi, cestinati, ma va tenuto conto che sono stati espressi senza alcun intento di *mittere falcem in messem alienam* e quindi di intaccare la competenza di chi si intende di teologia e di ecclesiologia. Preciserai però che tale comportamento non deve essere scambiato con il proposito di restare prigioniero entro la *turris eburnea* del diritto o peggio ancora del giuridismo. Ritengo per contro che un seguace di Giustiniano non debba rinunciare ad osservare la realtà esterna: deve però considerarla deponendo gli occhiali del giurista ed inforcando quelli dello storico, restando in conseguenza consapevole che *panta rei*. Intendo dire che il generoso proposito dei padri conciliari e dei Pontefici di quegli anni di aprirsi verso il mondo moderno al nobile fine di rendere più agevole la penetrazione tra gli uomini di oggi della “Divina pagina”, reca il marchio del tempo in cui fu compiuto e merita in conseguenza di essere riconsiderato, tenendo conto che il mondo contemporaneo ha mutato i suoi connotati in conseguenza di eventi epocali quali il crollo del muro di Berlino e del comunismo europeo: eventi provocati soprattutto dall'azione impetuosa, carismatica e vittoriosa del precedente Pontefice. Non appare pertanto possibile ignorare che è venuto meno il presupposto politico che ha ispirato alcune decisioni e dichiarazioni conciliari. La previsione allora avanzata secondo cui la Chiesa, nolente o volente, avrebbe dovuto rassegnarsi ad una lunga convivenza con la realtà comu-

---

<sup>12</sup> Cfr. *Glossa ordinaria* al *Decretum* al c. *Qui perfectionem* 17 C. 1 q. 1. Non va però scordato (sempre con riferimento agli atteggiamenti dei seguaci di Lefèbvre) che altro commento di *Gratianus* insegna: “*qui non teneatur ligatus apud Deum, tamen excommunicationis sententia parere debet: ne ex superbia ligatur qui prius ex puritatem conscientiae absolutus tenebatur*” (d. Gr. p.c. *Qui iustus* C. 11 q. 3).

nista, è stata, infatti, travolta dalla storia<sup>13</sup>. Ma tale errata previsione ha prodotto infauste conseguenze, in quanto ha imposto tra l'altro di intraprendere la cosiddetta *Ostpolitik* e di ricercare non più l'unità ecumenica tra i cristiani, ma un'alleanza con ogni altra religione nel nome di un relativistico e incongruente ecumenismo<sup>14</sup>.

6. È giunto il momento di rientrare nella cittadella del diritto, osservando con immediatezza come non sia compito dei giuristi trarre conseguenze dall'evento epocale del crollo del comunismo europeo, perché oltretutto una rilettura di talune decisioni conciliari potrebbe avere significato soltanto se effettuata ai massimi livelli. Dunque: *provideant consules*.

Un cultore delle scienze canonistiche deve però registrare come nell'attuale momento storico di indubbia transizione sia divenuta più complessa l'interpretazione della normativa canonistica, che operando in un quadro sociale dinamico, necessariamente assume più accentuate caratteristiche di fluidità. L'interprete del diritto canonico è dunque chiamato ad agire con prudenza e con buon senso e – a mio avviso – deve operare non già per avanzare continui suggerimenti al legislatore, dimostrando di nutrire un culto idolatrico verso il diritto. Non va dimenticato, invero, che il *jus canonicum* nel quadro più generale della vita ecclesiastica rappresenta uno dei tanti strumenti a disposizione del nocchiero della navicella di Pietro: uno strumento indispensabile ma che di certo non sostituisce né rafforza altri valori quali

---

<sup>13</sup> Non va dimenticato a tal proposito come in tutti gli atti conciliari non ricorra mai l'espressione "comunismo". È riscontrabile, invero, una semplice allusione indiretta al medesimo attraverso la condanna dell'ateismo militante e persecutorio. In merito rinvio ad osservazioni effettuate nel mio intervento al Convegno internazionale dell'Aico del marzo 1973: *Post-concilio e comunismo*, ed. Grafica meridionale, Vibo Valentia, 1975, pp. 8 e 11 ss. Tale studio è stato pubblicato anche nel volume *La civiltà del post-comunismo*, ed. CEN, Roma, 1975, p. 251 ss. e in *Gli oratori del giorno*, 1976, p.45 ss. V. inoltre Catalano, *Chiesa, comunismo e terzo mondo*, in *La Destra*, 1975, p. 17 ss. e in Catalano, *Tra storia e diritto*, cit., pp. 401-408.

<sup>14</sup> Sulla *Ostpolitik* cfr. R. Raffalt, *Wobin steuert der Vatican? Papst zwischen Religion u. Politik*, ed. Piper, Monaco/Zurigo, 1973. Qui ricordo che la *Ostpolitik*, accantonata da papa Wojtila, ha lasciato traccia anche in campo concordatario. In merito, anche per richiami di letteratura, cfr. Catalano, *Sulle vicende dell'istituto concordatario nell'età contemporanea*, in *Dir., eccl.*, 1992, I, p. 17 e F. Margiotta Broglio, *I concordati di Paolo VI*, in *Paul VI et la modernité dans l'Eglise, Actes de l'Ecole Française de Rome*, Roma, 1984, p. 480 ss. In particolare sull'accordo concordatario con la Tunisia v. J. B. D'Onorio, *Les concordats postconciliaires*, in *Le Saint Siège dans les relations internationales*, Parigi, 1989, p. 201ss. Sulle tendenze "ecumeniche" v. le interessanti osservazioni di Marie Zimmermann, *Structure sociale et Église*, ed. Cerdic, Strasbourg, 1981, p. 94 ss.

“*fides, gratia, charismata ac praesertim caritas*”<sup>15</sup>. Strada da non percorrere è comunque quella della *imitatio imperii*: espressione con la quale designo la tendenza, tornata in auge, di introdurre nel recinto dell’ordine giuridico della Chiesa istituzioni e principi operanti negli Stati contemporanei di democrazia occidentale: principi e istituzioni che ben poco si adattano alla specificità del *corpus christianorum*<sup>16</sup>.

7. Ritengo opportuno precisare che ho voluto riprodurre il mio intervento tridentino senza apportare al testo allora registrato alcuna variante e quindi conservandogli i pregi ed i difetti di ogni intervento a braccio. Ho soltanto appesantito quel testo con alcune note che richiamano dati bibliografici riguardanti studi apparsi anteriormente a quel convegno.

Direi così che l’unica novità è costituita dal “titolo”, senza il quale uno scritto non può trovare ospitalità in una rivista.

---

<sup>15</sup> La frase tra virgolette è tratta da *Cost. ap. Sacrae disciplinae leges*.

<sup>16</sup> Per rilievi critici su tali orientamenti confidanti negli strumenti giuridici quali mezzi curativi dei mali odierni della Chiesa v. Catalano, *Dal Vaticano II...*, cit, p. 66 ss.